
INFORMATIVA 01/2011

Il quarto Conto Energia

Indice

1	Il Conto Energia fino al 31 maggio 2011	3
2	Il quarto Conto Energia.....	4
2.1	Introduzione.....	4
2.2	Condizioni per l'accesso alle tariffe incentivanti	4
	Procedura di iscrizione al registro per grandi impianti.....	5
2.3	Impianti fotovoltaici convenzionali	7
	Generalità.....	7
	Obiettivi dell'incentivazione	7
	Valore delle tariffe incentivanti	8
	Premi.....	10
	Requisiti degli impianti	11
2.4	Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative	13
	Generalità.....	13
	Obbiettivi dell'incentivazione	13
	Valore delle tariffe incentivanti	14
	Premio.....	15
2.5	Impianti a concentrazione.....	16
	Generalità.....	16
	Obbiettivi dell'incentivazione	16
	Valore delle tariffe incentivanti	16
2.6	Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica	18
2.7	Cumulabilità degli incentivi	18
2.8	Novità per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.....	18
2.9	Verifiche e controlli	19
3	Risultati del Conto Energia fino ad oggi	20
4	Documentazione.....	23
4.1	Riferimenti normativi.....	23
4.2	Link e documenti scaricabili in rete.....	23

1 Il Conto Energia fino al 31 maggio 2011

Il cosiddetto Terzo Conto Energia regolato dal Decreto interministeriale del 06/08/2010 “Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare” avrebbe dovuto definire il valore degli incentivi riconosciuti agli impianti fotovoltaici realizzati nel periodo compreso tra il 01/01/2011 ed il 31/12/2013. Tuttavia, il 3 marzo 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto (n° 28, il cosiddetto Decreto Rinnovabili) che, in attuazione della direttiva europea 2009/28/CE, ha stabilito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Tra le diverse disposizioni, tale Decreto ha di fatto bloccato gli incentivi previsti dal Terzo Conto Energia per tutti gli impianti fotovoltaici connessi dopo la data del 31 di Maggio 2011. Per tali impianti il Decreto ha stabilito che il sistema di incentivazione venisse disciplinato mediante decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Mare, sentita la Conferenza Unificata, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi:

- determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti;
- determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell’Unione europea;

Tale atteso Decreto è stato firmato il 5 maggio 2011 dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 12 maggio 2011. Tale decreto stabilisce il cosiddetto Quarto Conto Energia, che regolerà gli incentivi per impianti fotovoltaici entranti in esercizio a partire dal 1 giugno 2011.

2 Il quarto Conto Energia

2.1 Introduzione

Il 12 maggio 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 109 il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 maggio 2011 “Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”. Si tratta del cosiddetto quarto Conto energia per il fotovoltaico, emanato in attuazione dell'articolo 25 comma 10 del decreto legislativo 28/2010 (“rinnovabili 2020”), che ha decretato la fine del terzo Conto energia al 31 maggio 2011. Tale decreto si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro.

In questo nuovo Conto Energia vengono definiti obiettivi indicativi di progressione temporale della potenza installata, che sono stati stabiliti sulla base di previsioni annuali di spesa, al fine di garantire la sostenibilità del regime di incentivazione.

Fatte salve le disposizioni transitorie per l'accesso agli incentivi definite per gli anni 2011 e 2012¹, nel caso in cui avvenga un superamento dei costi annui indicativi definiti per ciascun anno o frazione di anno non verrà limitato l'accesso alle tariffe incentivanti nel periodo in corso, ma verrà disposta una riduzione aggiuntiva delle stesse tariffe per il periodo successivo.

Nel caso in cui invece si raggiunga un costo minore rispetto alla previsione annuale di spesa potranno essere riviste le modalità di incentivazione, favorendo in ogni caso l'ulteriore sviluppo del settore.

Il meccanismo di incentivazione viene definito con riferimento alle seguenti tipologie di impianti:

1. Impianti fotovoltaici, a loro volta distinti in piccoli impianti e grandi impianti;
2. impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
3. impianti a concentrazione.

2.2 Condizioni per l'accesso alle tariffe incentivanti

In tutti i casi la tariffa spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, definito come la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;

¹ Limitatamente al periodo 1° giugno 2011 - 31 dicembre 2011 e a tutto l'anno 2012 i piccoli impianti fotovoltaici sono ammessi all'incentivo senza limiti di costo annuo, fatte salve le riduzioni tariffarie programmate stabilite. I “piccoli impianti” sono definiti al capitolo 2.3.

- risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
- risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

I grandi impianti (per la definizione si veda il capitolo 2.3) che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti, fatto salvo l'onere di comunicazione al GSE dell'avvenuta entrata in esercizio entro 15 giorni solari dalla stessa.

I grandi impianti che entrano in esercizio dopo il 31 agosto ed entro fine 2012 accedono alle tariffe incentivanti a patto che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'impianto è stato iscritto in un apposito registro informatico, in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo definiti per ciascuno dei periodi di riferimento (vedi capitolo 2.3);
- b) la certificazione di fine lavori dell'impianto perviene al GSE entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria. Il predetto termine è incrementato a nove mesi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.

Di seguito viene riassunta la procedura che deve essere seguita dai soggetti responsabili dei grandi impianti per l'iscrizione degli stessi nell'apposito registro informatico, come previsto per gli anni 2011 e 2012. Il GSE ha pubblicato sul proprio sito una guida per l'iscrizione al registro dei grandi impianti.

Procedura di iscrizione al registro per grandi impianti

Per gli anni 2011 e 2012 i soggetti responsabili di grandi impianti devono richiedere al GSE l'iscrizione all'apposito registro informatico, inviando tutta la documentazione richiesta. Le richieste di iscrizione al registro devono pervenire al GSE nei seguenti periodi:

- Per l'anno 2011:
 - o dal 20 maggio al 30 giugno 2011;
 - o dal 15 settembre al 30 settembre 2011, nel caso di ulteriore disponibilità nell'ambito del limite di costo;
- Per il primo semestre dell'anno 2012:
 - o dal 1 al 30 novembre 2011;
 - o dal 1 al 31 gennaio 2012, nel caso di ulteriori disponibilità nell'ambito del limite di costo.
- Per il secondo semestre dell'anno 2012:
 - o dal 1 al 28 febbraio 2012;
 - o dal 1 al 31 maggio 2012, nel caso di ulteriori disponibilità, nell'ambito del limite di costo.

Il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al registro e la pubblica sul proprio sito entro quindici giorni dalla data di chiusura del relativo periodo, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della richiesta di iscrizione;
- b) impianti per i quali sono stati terminati i lavori di realizzazione alla data di presentazione della richiesta di iscrizione;

- c) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo;
- d) minore potenza dell'impianto;
- e) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

Qualora per un impianto iscritto al registro in posizione tale da rientrare nei limiti di costo non sia prodotta la certificazione della fine dei lavori entro il termine (7 o 9 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, a seconda che la potenza sia inferiore o superiore ad 1 MW), l'iscrizione dello stesso impianto decade. Nel caso in cui tale impianto sia comunque completato e acceda, in un periodo successivo, alle tariffe incentivanti con le modalità e nei limiti di cui al presente decreto, ad esso spetta la tariffa vigente alla data di entrata in esercizio ridotta del 20%.

Qualora un impianto iscritto al registro nell'anno 2011 in posizione tale da non rientrare nel limite di costo, intenda accedere alle tariffe incentivanti nell'anno 2012 deve inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione con le modalità di cui ai precedenti commi.

L'iscrizione al registro non è cedibile a terzi.

2.3 Impianti fotovoltaici convenzionali

Generalità

Durata incentivazione: 20 anni

Gli impianti dovranno avere una potenza nominale maggiore di 1 kW ed essere entrati in esercizio in data successiva al 31/05/2011 ed entro il 31/12/2016. Questa tipologia comprende:

- impianti realizzati su edifici;
- altri tipi di impianti (sotto questi cadono principalmente gli impianti a terra).

Per impianti montati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline si applica una tariffa incentivante pari alla media aritmetica delle tariffe previste per impianti realizzati su edifici e altri impianti.

Nella definizione dei limiti di incentivazione viene operata anche la seguente distinzione:

- piccoli impianti, ovvero gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche;
- grandi impianti, ovvero la restante parte degli impianti fotovoltaici convenzionali.

Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione prevista. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.

Obiettivi dell'incentivazione

Limitatamente al periodo 1 giugno 2011 - 31 dicembre 2011 e a tutto l'anno 2012 i piccoli impianti sono ammessi all'incentivo senza limiti di costo annuo, invece i grandi impianti sono ammessi al regime di sostegno nei limiti di costo annuo individuati dalla Tabella 1. Nella medesima tabella sono riportati anche i relativi obiettivi indicativi di potenza.

Anno	2011	2012		TOTALE
Periodo	01/06 - 31/12	I semestre	II semestre	
Livelli di costo [ML€]	300	150	130	580
Obiettivi indicativi di potenza [MW]	1.200	770	720	2.690

Tabella 1: Limiti di costo e obiettivi di potenza per grandi impianti fotovoltaici convenzionali per il periodo 1 giugno 2011 fino 31 dicembre 2012.

Per gli anni dal 2013 al 2016, per gli impianti fotovoltaici convenzionali vengono individuati i costi indicativi e gli obiettivi indicativi di potenza riportati in Tabella 2. Il superamento dei costi indicativi, come già spigato, non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo.

Anno	2013		2014		2015		2016		TOT.
Semestre	I	II	I	II	I	II	I	II	
Costo indicativo [ML €]	240	240	200	200	155	155	86	86	1.361
Obiettivi indicativi di potenza [MW]	1.115	1.225	1.130	1.300	1.140	1.340	1.040	1.480	9.770

Tabella 2: Limiti di costo e obiettivi di potenza per impianti fotovoltaici convenzionali per il periodo dal 2013 fino al 2016.

Valore delle tariffe incentivanti

Per i mesi di giugno, luglio e agosto 2011 le tariffe sono individuate dalla seguente tabella.

Classe di potenza [kW]	2011					
	GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO	
	Impianti su edifici [€/kWh]	Altri impianti [€/kWh]	Impianti su edifici [€/kWh]	Altri impianti [€/kWh]	Impianti su edifici [€/kWh]	Altri impianti [€/kWh]
1≤P≤3	0,387	0,344	0,379	0,337	0,368	0,327
3<P≤20	0,356	0,319	0,349	0,312	0,339	0,303
20<P≤200	0,338	0,306	0,331	0,300	0,321	0,291
200<P≤1000	0,325	0,291	0,315	0,276	0,303	0,263
1000<P≤5000	0,314	0,277	0,298	0,264	0,280	0,250
P>5000	0,299	0,264	0,284	0,251	0,269	0,238

Tabella 3: Valore delle tariffe incentivanti previste per gli impianti fotovoltaici convenzionali nei mesi di giugno, luglio e agosto 2011.

Per i mesi da settembre a dicembre 2011 le tariffe sono individuate dalla seguente tabella.

TIS | AREA ENERGIA & AMBIENTE TIS | AREA ENERGIA & AMBIENTE

Classe di potenza [kW]	SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
	Impianti su edifici [€/kWh]	Altri impianti [€/kWh]	Impianti su edifici [€/kWh]	Altri impianti [€/kWh]	Impianti su edifici [€/kWh]	Altri impianti [€/kWh]	Impianti su edifici [€/kWh]	Altri impianti [€/kWh]
1≤P≤3	0,361	0,316	0,345	0,302	0,320	0,281	0,298	0,261
3<P≤20	0,325	0,289	0,310	0,276	0,288	0,256	0,268	0,238
20<P≤200	0,307	0,271	0,293	0,258	0,272	0,240	0,253	0,224
200<P≤1000	0,298	0,245	0,285	0,233	0,265	0,210	0,246	0,189
1000<P≤5000	0,278	0,243	0,256	0,223	0,233	0,201	0,212	0,181
P>5000	0,264	0,231	0,243	0,212	0,221	0,191	0,199	0,172

Tabella 4: Valore delle tariffe incentivanti previste per gli impianti fotovoltaici convenzionali nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2011.

Per il primo e secondo semestre 2012 le tariffe sono individuate dalla Tabella 5.

Classe di potenza [kW]	2012			
	I semestre		II semestre	
	Impianti su edifici [€/kWh]	altri impianti [€/kWh]	Impianti su edifici [€/kWh]	altri impianti [€/kWh]
1≤P≤3	0,274	0,240	0,252	0,221
3<P≤20	0,247	0,219	0,227	0,202
20<P≤200	0,233	0,206	0,214	0,189
200<P≤1000	0,224	0,172	0,202	0,155
1000<P≤5000	0,182	0,156	0,164	0,140
P>5000	0,171	0,148	0,154	0,133

Tabella 5: Valore delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici convenzionali nel 2012.

A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla seguente Tabella 6.

Classe di potenza [kW]	Impianti sugli edifici		Altri impianti fotovoltaici	
	Tariffa onnicomprensiva [€/kWh]	Tariffa autoconsumo [€/kWh]	Tariffa onnicomprensiva [€/kWh]	Tariffa autoconsumo [€/kWh]
1≤P≤3	0,375	0,230	0,346	0,201
3<P≤20	0,352	0,207	0,329	0,184
20<P≤200	0,299	0,195	0,276	0,172
200<P≤1000	0,281	0,183	0,239	0,141
1000<P≤5000	0,227	0,149	0,205	0,127
P>5000	0,218	0,140	0,199	0,121

Tabella 6: Valore delle tariffe incentivanti previste per gli impianti fotovoltaici convenzionali per il primo semestre del 2013.

Le riduzioni programmate per i semestri successivi sono individuate dalla Tabella 7 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente.

	I semestre	II semestre
2013	-	9%
2014	13%	13%
2015	15%	15%
2016	30%	30%

Tabella 7: Riduzione programmate per i semestri successivi al 2013 per gli impianti fotovoltaici convenzionali.

Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla Tabella 7 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata è stabilita, nel solo caso in cui risulti $C > C_0$, sulla base della formula riportata:

$$d_{eff,i} = d_i + \frac{C - C_0}{C_0} \times d_{i+1}$$

$d_{eff,i}$ = riduzione % effettiva per il semestre i;

d_i = riduzione programmata per il semestre i;

d_{i+1} = riduzione programmata per il semestre i+1;

C = Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione;

C_0 = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre i.

Il periodo di osservazione è il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1 maggio per il 1 semestre di ciascun anno e il 1 novembre per il 2 semestre di ciascun anno.

Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.

Premi

Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia

I piccoli impianti sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo, qualora abbinati ad un uso efficiente dell'energia.

Nel caso di svolgimento di interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente il premio consiste in una maggiorazione percentuale in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita. Gli interventi effettuati sull'involucro edilizio dovranno comportare una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale. Il premio non può in ogni caso eccedere il 30% della componente incentivante della tariffa riconosciuta.

Nel caso di edifici di nuova costruzione il premio consiste in una maggiorazione del 30%, qualora sia conseguita una prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro e climatizzazione invernale di almeno il 50% inferiore ai valori minimi stabiliti dal DPR 59/09. Il conseguimento di detti valori è attestato da certificazione energetica.

Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici

La tariffa incentivante è incrementata:

- a) del 5% per gli impianti fotovoltaici non su edifici qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati;
- b) del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento Istat effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili;
- c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti su edifici installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
- d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della Unione Europea.

Ogni singolo incremento è da intendersi non cumulabile con gli altri. Il premio è riconosciuto sull'intera energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. A decorrere dal 2013 la tariffa a cui è applicato l'incremento è pari alla componente incentivante della tariffa onnicomprensiva.

Requisiti degli impianti

Per gli impianti che entrano in esercizio dopo un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato che i moduli fotovoltaici utilizzati godono per almeno dieci anni di garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione.

Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, la seguente ulteriore documentazione:

- a) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;
- b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l'azienda produttrice dei moduli stessi possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di

gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);

- c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri criteri riportati alle precedenti lettere a) e b) e, nel caso di richiesta di aumento del 10% della tariffa, all'eventuale verifica nel il 60% sia prodotto in unione europea.

Ai fini dell'attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il GSE definisce e pubblica ulteriori requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento di un impianto in più impianti di ridotta potenza.

2.4 Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative

Generalità

Durata incentivazione: 20 anni

Gli impianti dovranno avere una potenza nominale compresa tra 1 kW e 5.000 kW ed essere entrati in esercizio in data successiva al 31/05/2011 ed entro il 31/12/2016.

Questa categoria include le installazioni che utilizzano moduli e componenti speciali espressamente realizzati per integrarsi e sostituire elementi architettonici.

Il GSE ha elaborato una guida alle applicazioni innovative per l'integrazione architettonica del fotovoltaico nella quale sono elencati i criteri da rispettare in modo generico. Entro il 30 giugno 2011 il GSE aggiorna la guida contenente schede di dettaglio che indicano, in riferimento alle singole applicazioni, le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni.

Obiettivi dell'incentivazione

Limitatamente al periodo 1 giugno 2011 - 31 dicembre 2011 e a tutto l'anno 2012 gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative sono ammessi all'incentivo senza limiti di costo annuo.

Per gli anni dal 2013 al 2016 il superamento dei costi indicativi definiti dalla Tabella 8 non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo.

Anno	2013		2014	
Semestre	I	II	I	II
Costo indicativo [ML €]	22	30	37	44
Obiettivi indicativi di potenza [MW]	50	70	90	110

Tabella 8: Limiti di costo e obiettivi di potenza per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative per il periodo dal 2013 fino al 2014.

Valore delle tariffe incentivanti

Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1 giugno 2011 sono individuate dalla Tabella 9.

2011	
01/06 – 31/12	
Intervallo di potenza	Tariffa corrispondente
[kW]	[€/kWh]
1≤P≤20	0,427
20<P≤200	0,388
P>200	0,359

Tabella 9: Valore delle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative per l'anno 2011.

Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono individuate dalla Tabella 10.

2012		
Intervallo di potenza	I semestre	II semestre
	Tariffa corrispondente	Tariffa corrispondente
[kW]	[€/kWh]	[€/kWh]
1≤P≤20	0,418	0,410
20<P≤200	0,380	0,373
P>200	0,352	0,345

Tabella 10: Valore delle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative per l'anno 2012.

A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla Tabella 11.

Intervallo di potenza	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
	[€/kWh]	[€/kWh]
1≤P≤20	0,543	0,398
20<P≤200	0,464	0,361
P>200	0,432	0,334

Tabella 11: Valore delle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative per il primo semestre del 2013.

Le riduzioni programmate per i semestri successivi sono individuate dalla Tabella 12 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente.

	1 semestre	2 semestre
2013		3%
2014	4%	4%

Tabella 12: Riduzioni programmate per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative per i semestri successivi al 2013.

Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla Tabella 12 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata è stabilita nello stesso modo come nel caso degli impianti fotovoltaici convenzionali.

A decorrere dal 2015 gli impianti di questa categoria accedono alle tariffe previste per gli impianti fotovoltaici convenzionali, concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli obiettivi indicativi di potenza.

Premio

Gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative hanno diritto al premio abbinato ad un uso efficiente dell'energia con le stesse modalità e condizioni previste per gli impianti fotovoltaici convenzionali.

2.5 Impianti a concentrazione

Generalità

Durata incentivazione: 20 anni

Per questa categoria i soggetti responsabili possono essere esclusivamente persone giuridiche o soggetti pubblici (non persone fisiche né condomini).

Gli impianti dovranno avere una potenza nominale compresa tra 1 kW e 5000 kW ed essere entrati in esercizio in data successiva al 31/05/2011 ed entro il 31/12/2016.

Obiettivi dell'incentivazione

Limitatamente al periodo 1 giugno 2011 - 31 dicembre 2011 e a tutto l'anno 2012 gli impianti a concentrazione sono ammessi all'incentivo senza limiti di costo annuo.

Per gli anni dal 2013 al 2016 il superamento dei costi indicativi definiti dalla Tabella 13 non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo.

Anno	2013		2014	
Semestre	I	II	I	II
Costo indicativo [ML €]	19	26	32	38
Obiettivi indicativi di potenza [MW]	50	70	90	110

Tabella 13: Limiti di costo e obiettivi di potenza per impianti a concentrazione per il periodo dal 2013 fino al 2014.

Valore delle tariffe incentivanti

Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla Tabella 14.

Intervallo di potenza [kW]	2011
	01/06 – 31/12
	Tariffa corrispondente [€/kWh]
1 ≤ P ≤ 200	0,359
200 < P ≤ 1000	0,310
P > 1000	0,272

Tabella 14: Valore delle tariffe incentivanti per impianti a concentrazione per l'anno 2011.

Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono individuate dalla Tabella 15.

		2012	
		I semestre	II semestre
Intervallo di potenza	di	Tariffa corrispondente	Tariffa corrispondente
[kW]		[€/kWh]	[€/kWh]
1	$P \leq 200$	0,352	0,345
200	$200 < P \leq 1000$	0,304	0,298
	$P > 1000$	0,266	0,261

Tabella 15: Valore delle tariffe incentivanti per impianti a concentrazione per l'anno 2012.

A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla Tabella 16.

Intervallo di potenza	di	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]		[€/kWh]	[€/kWh]
1	$P \leq 200$	0,437	0,334
200	$200 < P \leq 1000$	0,387	0,289
	$P > 1000$	0,331	0,253

Tabella 16: Valore delle tariffe incentivanti per impianti a concentrazione per l'anno 2013.

Le riduzioni programmate per i semestri successivi sono individuate dalla Tabella 17 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente.

	1 semestre	2 semestre
2013		3%
2014	4%	4%

Tabella 17: Riduzioni programmate per impianti a concentrazione per i semestri successivi.

Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla Tabella 17 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata è stabilita nello stesso modo come nel caso degli impianti fotovoltaici convenzionali.

A decorrere dal 2015 gli impianti di questa categoria accedono alle tariffe previste per gli impianti fotovoltaici convenzionali, concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli obiettivi indicativi di potenza.

2.6 Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata, sono definite le caratteristiche di innovazione tecnologica e i requisiti tecnici degli impianti con innovazione tecnologica.

Con lo stesso decreto vengono definite le tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica ed i requisiti per l'accesso.

2.7 Cumulabilità degli incentivi

Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili con benefici e contributi pubblici generalmente fino al 30% finalizzati alla realizzazione dei seguenti impianti:

- a) Impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
- b) Impianti fotovoltaici su edifici pubblici ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- c) Impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminanti;
- d) Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
- e) Impianti fotovoltaici a concentrazione;
- f) Impianti fotovoltaici su scuole pubbliche (contributi in conto capitale fino al 60%).

2.8 Novità per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Con uno o più provvedimenti emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna ed integra, laddove necessario, i provvedimenti già emanati. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede inoltre a:

- a) determinare le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica;
- b) aggiornare i provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, prevedendo che la responsabilità di tale servizio sia, in ogni caso, posta in capo ai gestori di rete cui gli impianti risultano essere collegati;
- c) determinare le modalità con le quali sono remunerate le attività di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di rete;

- d) aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in materia di connessione alla rete elettrica nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, ferma restando il potere di eventuale applicazione delle sanzioni.

2.9 Verifiche e controlli

Il GSE definisce le modalità per lo svolgimento dei controlli che prevedono anche ispezioni sugli impianti, anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai soggetti responsabili.

Ferme restando le altre conseguenze disposte dalla legge, l'accertamento della non veridicità di dati e documenti o della falsità di dichiarazioni, resi dai soggetti responsabili ai fini dell'ottenimento delle tariffe incentivanti comporta, la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante e ad eventuali premi concessi, nonché la ripetizione dell'indebito da parte del GSE, nel caso di incentivi già percepiti, e l'esclusione dagli incentivi, per dieci anni dalla data dell'accertamento, per le persone fisiche e giuridiche che hanno presentato la richiesta di incentivo.

3 Risultati del Conto Energia fino ad oggi

A metà maggio (15.05.2011) in Italia risultavano in esercizio oltre 204 mila impianti fotovoltaici, incentivati con i meccanismi introdotti dal primo, secondo e terzo Conto Energia. Secondo i dati provenienti dal GSE la potenza elettrica complessivamente installata era pari ad oltre 5.156 MW.




Figura 1: Numero impianti fotovoltaici installati in Italia alla data del 15/05/2011 suddivisi in base alla classe di potenza degli impianti.




Figura 2: Potenza complessivamente installata [MW] in Italia alla data del 15/05/2011 suddivisa in base alla classe di potenza degli impianti.

Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio, la Lombardia, con oltre 30.260 impianti, rimane in testa alla classifica delle Regioni con il maggior numero di impianti, seguita da Veneto (27.900 impianti) e Emilia Romagna (oltre 19.300 impianti).

Per quanto riguarda invece la potenza installata, la Puglia è prima con 917 MW, seguita da Lombardia (594 MW) ed Emilia Romagna (562 MW).

Considerando le provincie del Nord-Est (confronta Figura 3) si può osservare che in provincia di Bolzano è installata la maggior potenza fotovoltaica: al 15/05/2011 risultavano complessivamente installati in Alto Adige 4.332 impianti fotovoltaici per una potenza totale di 123.648 kW.




Figura 3: Numero impianti e potenza fotovoltaica complessivamente installata nelle provincie del Nord Est alla data del 15/05/2011.

Analizzando invece il grado di penetrazione della tecnologia, quantificabile come potenza media installata per abitante, si può osservare che l'Alto Adige si colloca ben al di sopra della media nazionale (confronta Figura 4), nonostante sia la provincia più a Nord d'Italia.




Figura 4: Confronto tra potenza installata per abitante in Italia e in Alto Adige alla data del 15/05/2011.

4 Documentazione

4.1 Riferimenti normativi

Il secondo Conto Energia (DM 19/02/07 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/07), è subentrato ai precedenti DM del 28/07/2005 e del 6/02/2006 in materia di incentivazione dell'energia fotovoltaica. Il decreto è diventato operativo in seguito alla pubblicazione della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) 90/07, avvenuta il 13/04/07, che ha definito le condizioni e le modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti.

Il terzo Conto Energia è regolato dal DM 06 Agosto 2010 del Ministro dello Sviluppo Economico "Incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 Agosto 2010.

Con il Decreto Rinnovabili del 3 Marzo 2011 sono stati bloccati gli incentivi previsti dal terzo conto energia (DM 6 agosto 2010) per tutti gli impianti fotovoltaici connessi dopo la data del 31 Maggio 2011.

In seguito il 5 maggio 2011 è stato firmato dal Consiglio dei Ministri il quarto conto energia, che regolerà gli incentivi per impianti fotovoltaici entranti in esercizio a partire dal 1 giugno 2011.

4.2 Link e documenti scaricabili in rete

- Riferimento normativo per il terzo Conto Energia:
<http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/PubbInf/GuideDM2010/Pagine/GuidealTerzoContoEnergia.aspx>
- Riferimento normativo per il quarto Conto Energia:
<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-12&task=dettaglio&numgu=109&redaz=11A06083&tmstp=1305533433391>
- Dati aggiornati sulla produzione elettrica da fotovoltaico in Italia:
<http://atlasole.gse.it/atlasole/>